



Direttiva sull'Ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) Fotovoltaico

Delucidazioni sull'esecuzione del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI), della remunerazione unica (RU) e del premio di mercato fluttuante (PMF) per impianti fotovoltaici

Inhaltsverzeichnis

Novità rispetto alla versione precedente	4
1. Introduzione	5
2. Disposizioni generali	5
2.1. Definizione di impianto	5
2.2. Potenza dell'impianto	7
2.3. Potenza del convertitore	7
2.4. Unione di diversi impianti	7
2.5. Consenso del proprietario fondiario	8
2.6. Ampliamenti misurati separatamente di impianti SRI	9
2.7. Impianti in isola e impianti plug & play	10
2.8. Angolo di inclinazione e orientamento	10
3. Domanda e procedura d'asta	11
3.1. Domanda di RUP	11
3.2. Domanda di RUG	11
3.3. Domanda di RUE	12
3.4. Offerte per RUE e PMF	12
4. Consumo proprio	13
4.1. Impianto fotovoltaico con consumo proprio	13
4.2. Impianti fotovoltaici senza consumo proprio	13
4.3. Impianti SRI	13
4.4. Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)	13
5. Dati certificati	14
5.1. Allegare le fotografie per gli impianti integrati	14
5.2. Allegare le fotografie degli impianti per i quali si richiede il bonus per area di parcheggio	14
6. Categorie di impianti	15
6.1. Impianti annessi e isolati	15
6.2. Impianti integrati	15
7. Calcolo del tasso di remunerazione SRI	18
7.1. Impianto di base	18
7.2. Ampliamenti	18

8. Calcolo della RU	20
8.1. Rinuncia del contributo per la potenza per impianti RUG	20
8.2. Ampliamenti in misura considerevole	20
9. Bonus	21
9.1. Bonus per l'angolo di inclinazione	21
9.2. Bonus per l'altitudine	21
9.3. Bonus per area di parcheggio	22
9.4. Bonus per produzione elettrica invernale	22
10. Aste per la remunerazione unica degli impianti fotovoltaici senza consumo proprio	23
10.1. Condizioni di partecipazione	23
10.2. Procedura d'asta	24
10.3. Partecipazione all'asta, aggiudicazione e realizzazione a partire dal 2025	24
10.4. Deposito cauzionale e realizzazione di impianti per i quali è stata disposta l'aggiudicazione entro il 31 dicembre 2024	25
10.5. Pagamento di bonus	26
10.6. Restituzione in caso di smantellamento anticipato	26
11. Aste per il premio di mercato fluttuante per impianti FV senza consumo proprio	27
11.1. Condizioni di partecipazione	27
11.2. Procedura d'asta	28
11.3. Tassa di partecipazione e realizzazione dell'impianto	28
11.4. Rinnovi e ampliamenti successivi	29
11.5. Durata, esclusione e recesso dal sistema del premio di mercato fluttuante	29
12. Messa fuori esercizio e riattivazione	30
12.1. Impianti SRI	30
12.2. Impianto RU	30
Basi giuridiche	33
Abbreviazioni	34

Novità rispetto alla versione precedente

Nella presente versione sono stati integrati i seguenti temi:

Data di pubblicazione	Versione	Descrizione della modifica
03.06.2026	4.1	Inclusione del bonus per la produzione elettrica invernale
31.01.2025	4.0	<ul style="list-style-type: none"> Inclusione del premio di mercato fluttuante, del bonus per area di parcheggio Chiarimenti sulla definizione di impianto Chiarimenti in merito agli impianti di produzione collegati a reti locali nella sezione «Impianti ad isola». Descrizione della potenza nominale in corrente alternata come potenza nominale AC del convertitore secondo la scheda tecnica
01.01.2024	3.2	Variazione della durata del periodo di realizzazione delle aste
15.11.2023	3.1	Correzioni dei riferimenti alle note a piè di pagina, eliminazione della sezione relativa alla rinuncia al SRI a favore di una RU
01.01.2023	3.0	Aggiornamento della definizione di impianto, integrazioni ai nuovi programmi d'incentivazione per impianti fotovoltaici senza consumo proprio e in particolare alle aste per il fotovoltaico, integrazioni al bonus per l'angolo di inclinazione e per l'altitudine
12.02.2021	2.1	RU per ampliamenti SRI misurati separatamente, precisazioni su impianti in isola e su integrazione, ampliamenti non successivi
01.05.2020	2.0	Rielaborazione sostanziale. Nuova edizione con il titolo «Direttiva sull'ordinanza sulla promozione dell'energia, Fotovoltaico», Ed.: Pronovo

Direttive finora in vigore

Il presente documento sostituisce la «Direttiva sull'Ordinanza sulla promozione dell'energia, fotovoltaico» finora in vigore.

Esempi di calcolo

Gli esempi di calcolo contenuti nella presente Direttiva non sono vincolanti e in particolare sono forniti con riserva di future modifiche legali.

1. Introduzione

Le Direttive di Pronovo vogliono essere un aiuto all'esecuzione dell'incentivazione delle energie rinnovabili. Illustrano in particolare la prassi per l'attuazione delle disposizioni dell'Ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn).

La presente Direttiva «Fotovoltaico» si rivolge in prima linea a coloro che gestiscono impianti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (FV) che vengono sovvenzionati con una remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI), una remunerazione unica (RU) o un premio di mercato fluttuante (PMF). Ulteriori informazioni sono disponibili nella Direttiva «Parte generale».

I nuovi impianti FV possono essere incentivati tramite una remunerazione unica. A tale proposito si distingue tra la remunerazione unica per i piccoli impianti (RUP), la remunerazione unica per grandi impianti (RUG) e la remunerazione unica elevata (RUE). Quest'ultimo è concesso solo per gli impianti senza consumo proprio. A partire da una potenza di 150 kW, l'importo della RUE viene determinato tramite asta.

Per gli impianti senza consumo proprio con una potenza pari o superiore a 150 kW è possibile prendere in considerazione un premio di mercato fluttuante. Il tasso di remunerazione per il premio di mercato fluttuante viene assegnato tramite aste.

2. Disposizioni generali

2.1. Definizione di impianto

Secondo la definizione di impianto di cui all'allegato 1.2 cifra 1 OPEn, un impianto FV è costituito da uno o più campi FV, da uno o più convertitori e da un punto di misura. Per gli impianti fotovoltaici messi in funzione prima del 1° gennaio 2023, si applica la definizione di impianto prevista dalla legge in vigore fino a quel momento (Allegato 1.2 cifra 6 OPEn).

Gli impianti con punti di misura separati possono essere virtualmente raggruppati nel caso in cui utilizzino lo stesso punto di allacciamento alla rete (PA).




Fig. 1: Esempio di diversi edifici e fondi: Fattoria. Se ogni campo fotovoltaico ha un proprio punto di misura (virtuale), nella situazione dell'esempio è possibile registrare fino a sei impianti

Gli impianti per i quali si richiede una RUE o un PMF devono avere un proprio contatore fisico netto. Più contatori fisici netti possono essere combinati in un unico punto di misura netto virtuale di rete, ad esempio se l'impianto è ripartito su diversi edifici secondari. Tuttavia, la ripartizione virtuale di contatori fisici su più impianti non è possibile.

La seguente tabella 1 mostra quali dispositivi di misura sono¹ consentiti e per quali impianti FV.

Tipo di impianto/strumento d'incentivazione	Misura netta propria (produzione lorda meno alimentazione ausiliaria)	Misurazione delle eccedenze	Consumo proprio
Impianti > 30 kVA di potenza nominale in corrente alternata (RUP, RUG, SRI)	Sì, obbligatorio	No, non consentito	Sì, consentito
Impianti ≤ 30 kVA di potenza nominale in corrente alternata (RUP, SRI)	Sì, se lo si desidera	Sì, consentito	Sì, consentito
RUE, PMF	Sì, obbligatorio	No, non consentito	No, non consentito

Nel caso della proprietà per piani, gli «impianti» misurati insieme sulla parte di uso comune in linea di principio sono considerati un unico impianto complessivo, eventualmente con ampliamenti.

Impianto comunione dei comproprietari per piani




Fig. 2: Esempio proprietà per piani: diversi impianti su un'unica parcella

Fanno eccezione gli impianti misurati separatamente. Gli impianti misurati separatamente di singole parti (ad esempio nel giardino o sul balcone) possono essere registrati sulla rispettiva unità di proprietà per piani. Nell'esempio della figura 2 si possono quindi registrare tre impianti, laddove le parti Favre e Meier costituiscono ciascuna un impianto privato e la comunione di comproprietari per piani (PPP) gestisce un impianto nella sua interezza.

¹ Vedo Capitolo 3.10, nella [Guida per la certificazione di impianti di produzione di energia e dei relativi dati di produzione](#)

2.2. Potenza dell'impianto

La potenza di un impianto fotovoltaico si misura in base alla potenza di picco di corrente continua a norma dell'impianto fotovoltaico². Per i moduli bifacciali la potenza del lato anteriore dei moduli è decisiva, mentre la potenza del lato posteriore del modulo non viene presa in considerazione.

Anche se un impianto in un primo momento può essere allacciato alla rete solo in modo limitato perché, ad esempio, la rete deve essere rafforzata al fine di acquisire l'intera potenza dell'impianto, il tasso di remunerazione SRI o la RU, ovvero il supplemento d'asta, ovvero il premio di mercato fluttuante, sono comunque calcolati sulla base della potenza totale installata.

2.2.1. Impianti fotovoltaici di grandi e piccole dimensioni

Gli impianti con una potenza a partire da 100 kW e gli ampliamenti di oltre 100 kW sono considerati grandi impianti fotovoltaici. Per piccoli impianti fotovoltaici si intendono gli impianti con una potenza inferiore a 100 kW e gli ampliamenti o ammodernati con una potenza inferiore a 100 kW, anche se la loro potenza complessiva dopo l'ampliamento o l'ammodernamento è di 100 kW o più³. I piccoli impianti sono considerati tali anche se il gestore/la gestrice di un grande impianto rinuncia alla remunerazione del contributo legato alla potenza a partire da 100 kW o più⁴.

2.2.2. Dimensione minima per il pagamento di una remunerazione unica

Per poter ottenere un'incentivazione, l'impianto fotovoltaico deve avere una potenza minima di 2 kW.

2.3. Potenza del convertitore

Per determinare la potenza nominale in corrente alternata del convertitore si utilizza la potenza nominale AC indicata nella scheda tecnica. Tra l'altro, questo valore di potenza è decisivo per determinare la necessità di una misurazione netta o l'adempimento dell'obbligo di registrazione.

Per i convertitori limitati, la potenza AC ottenuta dalla limitazione deve essere certificata e indicata nella certificazione.

Gli impianti fotovoltaici possono beneficiare degli strumenti d'incentivazione SRI, PMF o RU anche se sono (temporaneamente) limitati.

2.4. Unione di diversi impianti

Se varie parti di un impianto fotovoltaico sono state registrate nel sistema delle garanzie di origine come più progetti a sé stanti e, secondo la definizione dell'impianto, a seguito di ristrutturazione del dispositivo di misura possono essere considerate come un unico impianto, successivamente possono essere accorpate in un solo progetto. La procedura deve essere chiarita anticipatamente con Pronovo.

² cfr. art. 7 cpv. 1 e 2 OPEn

³ cfr. art. 7 cpv. 1 e 2 OPEn

⁴ cfr. art. 7 cpv. 3 OPEn

Di norma si procede in questo modo:

- Pronovo chiarisce il momento della modifica con il gestore/la gestrice competente del punto di misurazione ed eventualmente con il gruppo di bilancio Energie rinnovabil.
- Il gestore/la gestrice della stazione di misurazione attua l'unione in accordo con il gestore/la gestrice dell'impianto alla data di riferimento. L'impianto unito viene registrato da Pronovo come impianto con ampliamento(i). A tal fine, Pronovo richiede una certificazione per il sistema accorpato. Per gli impianti SRI viene calcolato un tasso di remunerazione misto.
- Pronovo conferma l'unione e richiede la restituzione di eventuali sovvenzioni pagate in eccesso (in particolare contributo di base). Nel caso degli impianti RU, il contributo di base, se l'impianto ne ha diritto, viene versato solo una tantum per l'intero impianto. Pertanto, il contributo di base per la parte dell'impianto che dopo l'unione è considerata un ampliamento sarà recuperato.

Fino al 31 dicembre 2013, gli impianti costituiti da diverse categorie⁵ dovevano essere registrati come impianti separati. Ciò significa che, ad esempio, un ampliamento «integrato» di un impianto di base «annesso» non poteva essere registrato nel sistema GO e quindi doveva essere registrato separatamente. Lo stesso valeva nel caso di un impianto che già in sede di creazione era costituito da campi fotovoltaici annessi e campi fotovoltaici integrati.

2.5. Consenso del proprietario fondiario

Il consenso dei proprietari fondiari (CPF) è necessario se il proprietario fondiario stesso/la proprietaria fondiaria stessa non deve essere registrato/a come gestore dell'impianto e quindi come persona avente diritto all'incentivazione. Se la persona avente diritto è contemporaneamente proprietario del fondo su cui si trova l'impianto, non è necessario alcun consenso. Nel caso dei fondi che sono in comproprietà o proprietà comune di diverse persone, non è necessario alcun consenso da parte degli altri proprietari/delle altre proprietarie. Fa eccezione la proprietà comune di una comunione ereditaria. In tal caso è richiesto il consenso degli altri eredi.

Come sostituto per il CPF può fungere un diritto reale limitato permanente che, ai sensi dell'art. 655 CC, è considerato esso stesso come un fondo. Se tale diritto è stato iscritto nel registro fondiario come fondo, Pronovo rinuncia a verificare la durata del diritto dal momento della messa in esercizio dell'impianto. Se, invece, il diritto reale è stato iscritto nel registro fondiario del fondo dominante e ha quindi effetto di obbligazione reale, Pronovo richiede che rimanga valido (dal momento della messa in esercizio) per almeno tutto il tempo richiesto dall'obbligo di esercizio previsto dal corrispondente strumento d'incentivazione.

Se l'impianto appartiene a un'impresa e il fondo a una persona ad essa collegata, è necessario il consenso di questa persona.

Esempio: se sul fondo della signora Meier viene costruito un impianto FV dalla sua impresa Meier SA, la signora Meier deve redigere un consenso scritto per la Meier SA. Ciò vale anche nel caso contrario in cui il fondo appartiene alla SA e l'impianto FV alla persona privata.

5 Vedi Capitolo 6

Se è la proprietà per piani (PPP) a presentare la registrazione, per la domanda d'incentivazione non è necessario presentare il consenso dei singoli proprietari e delle singole proprietarie. Anche in questo caso la responsabilità di informare i membri della PPP è della persona che registra l'impianto per la sovvenzione.

Se un impianto non viene registrato sulla comunione, ma sui singoli membri della PPP e l'impianto non si trova sulla singola unità di proprietà per piani, Pronovo richiede una prova del consenso degli altri comproprietari e delle altre comproprietarie. Quest'ultimo può essere dimostrato ad esempio anche tramite una delibera dell'assemblea della PPP.

Se, invece, un impianto viene creato come parte di una singola unità di piano (ad esempio un impianto indipendente nel giardino di un appartamento al piano terra), deve essere registrato da queste persone e deve essere presentato un estratto del registro fondiario di questa unità. Per la domanda di sovvenzione non è necessario il consenso degli altri comproprietari per piani.

2.6. Ampliamenti misurati separatamente di impianti SRI

Dal 1° gennaio 2018, in caso di ampliamenti di impianti SRI viene calcolata un tasso misto, nella quale il tasso di remunerazione per l'ampliamento o il rinnovo ammonta a 0 ct./kWh. Il tasso di remunerazione per «l'impianto di base», invece, rimane invariato se «l'ampliamento successivo» viene misurato separatamente. Gli ampliamenti degli impianti SRI messi in funzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e misurati separatamente dalla messa in esercizio possono ricevere una RU, a condizione che la domanda sia stata ricevuta integralmente da Pronovo entro il 31 dicembre 2022.

Se nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 è stato messo in esercizio un ampliamento di un impianto SRI che non è stato misurato separatamente fin dall'inizio, questo viene remunerato con la tariffa mista. Non è possibile separare successivamente l'ampliamento sotto il profilo della misurazione e «riattivare» il tasso di remunerazione originario.

Se l'ampliamento misurato separatamente è entrato in funzione prima del 1° gennaio 2023 e, unitamente all'impianto di base, vanta una potenza nominale in corrente alternata superiore a 30 kVA va inoltre misurata la produzione netta e si applica l'obbligo di registrazione⁶.

L'energia prodotta con l'ampliamento può essere utilizzata per il consumo proprio. L'eccedenza può essere venduta sul mercato libero, laddove per le aziende di approvvigionamento elettrico locali sussiste un obbligo di acquisto e remunerazione⁷. Per l'eccedenza di un ampliamento misurato separatamente è possibile emettere le GO. Tali ampliamenti devono in ogni caso essere comunicati a Pronovo, dal momento che rappresentano una modifica dell'impianto precedente.

Gli «ampliamenti» di impianti SRI che sono entrati in servizio a partire dal 1° gennaio 2023 e sono stati misurati separatamente sono considerati impianti isolati in base alla definizione di impianti in vigore in quel periodo (Allegato 1.2 cifra 1 OPEN) e pertanto non sono più veri e propri ampliamenti di impianti SRI. Anche per questi impianti è possibile richiedere una RU.

⁶ Vedi Capitolo 3.2. della «Guida per la certificazione di impianti di produzione di energia e dei dati di produzione»

⁷ Art. 15 LEne

2.7. Impianti in isola e impianti plug & play


Gli impianti che non vengono allacciati alla rete pubblica, i cosiddetti impianti ad isola, possono essere incentivati con una RU se gli altri requisiti sono soddisfatti. Non deve trattarsi di un impianto mobile. Questi impianti si trovano ad esempio su capanne CAS o case di vacanza, che a causa della loro posizione sono completamente staccate dalla rete pubblica. Gli impianti FV che hanno un collegamento temporaneo alla rete elettrica per mezzo di commutatori (funzionamento in rete/in isola) non sono considerati completamente staccati. Gli impianti in reti locali non sono considerati impianti ad isola.

Gli impianti plug & play, per poter beneficiare di un incentivo, devono essere fissi e avere una potenza di almeno 2 kW.

2.8. Angolo di inclinazione e orientamento

L'angolo di inclinazione indica l'angolo tra l'orizzontale e i moduli dell'impianto fotovoltaico. L'angolo può avere valori compresi tra 0 e 90°.

L'orientamento definisce la direzione verso cui guardano i moduli fotovoltaici. L'indicazione deve essere fornita attenendosi alla raffigurazione seguente, specificando di volta in volta la designazione stabilita (ad es. sud-ovest).



Altre possibilità di indicazione sono:

- sistema a inseguimento solare
- montaggio senza inclinazione (su terreno piano o posato sul tetto)
- altre (per ogni altra costruzione che non rientra nella descrizione precedentemente fornita)

Se un impianto si compone di più parti con angolo di inclinazione o orientamento diversi, ognuna di queste parti deve essere registrata separatamente e separatamente riportata in sede di certificazione.

3. Domanda e procedura d'asta

La domanda di remunerazione unica o l'offerta di partecipazione a un'asta devono essere presentate a Pronovo con tutti i dettagli e i documenti (vedi [Capitolo 3.1.](#), [Capitolo 3.2.](#) e [Capitolo 3.3.](#)). È responsabilità del/della richiedente presentare i documenti necessari per l'elaborazione della domanda.

A tutte le domande od offerte è necessario allegare un estratto del registro fondiario relativo al fondo o un documento equivalente che permetta un'identificazione univoca del fondo e dei proprietari/delle proprietarie. Se la persona avente diritto all'impianto è diversa dalla persona avente diritto al fondo (proprietaria/proprietario del fondo, titolare di un diritto di superficie o altra persona avente diritto alla servitù), è inoltre necessario un corrispondente consenso (vedi [Capitolo 2.5.](#)).

Non appena la domanda è completa, Pronovo provvede a elaborarla. Le informazioni rilevanti per gli impianti SRI sono disponibili a partire dal [Capitolo 7.](#)

3.1. Domanda di RUP⁸

La domanda per una RUP può essere presentata solo dopo la messa in esercizio di un impianto. Deve essere presentata tramite [il portale clienti Pronovo.](#)

Oltre ai documenti già elencati nell'introduzione, è necessario inserire nel portale clienti i seguenti documenti:

- Dati dell'impianto certificati (certificazione) in conformità al [Capitolo 5](#)
- Per gli impianti integrati (vedi art. 6 [OPEN](#)):
- con la notifica della messa in esercizio (certificazione) devono essere presentate foto che mostrino il generatore di energia solare durante la costruzione e dopo il completamento e,
- che dimostrino l'esistenza di un impianto integrato includendo, ad esempio, foto delle finiture perimetrali e della superficie totale,
- Protocollo di collaudo con descrizione tecnica dettagliata o rapporto di sicurezza (RaSi) incl. protocollo di prova e di misura

3.2. Domanda di RUG⁹

La domanda RUG può essere presentata prima della realizzazione dell'impianto. Se i requisiti di ammissibilità sono presumibilmente soddisfatti e sono disponibili mezzi sufficienti, Pronovo, con una disposizione, garantisce in linea di principio la remunerazione unica. L'impianto deve essere messo in esercizio presso l'ubicazione indicata nella domanda entro 12 mesi dalla garanzia della RUG. Se anche dopo l'entrata in servizio l'impianto soddisfa i requisiti di ammissibilità, Pronovo, dopo aver ricevuto la notifica completa della messa in esercizio, stabilisce l'ammontare definitivo della remunerazione unica sulla base dei dati certificati relativi all'impianto.

⁸ RUP: impianti con una potenza inferiore a 100 kW

⁹ RUG: impianti con una potenza a partire da 100 kW

La domanda di RUG può essere presentata anche dopo la realizzazione. In questi casi, la procedura di richiesta è identica alla procedura RUP.

Dopo la messa in esercizio dell'impianto, devono essere inseriti nel portale clienti i seguenti documenti:

- Dati dell'impianto certificati (certificazione) in conformità al [Capitolo 5](#)
- Per gli impianti integrati (vedi art. 6 [OPEn](#)):
 - con la notifica della messa in esercizio (certificazione) devono essere presentate foto che mostrino il generatore di energia solare durante la costruzione e dopo il completamento e,
 - che dimostrino l'esistenza di un impianto integrato includendo, ad esempio, foto delle finiture perimetrali e della superficie totale, (art. 6 [OPEn](#)).
- Protocollo di collaudo con descrizione tecnica dettagliata o rapporto di sicurezza (RaSi) incl. protocollo di prova e di misura incl. foto in caso di impianti integrati
- Eventuali variazioni rispetto ai dati forniti nella domanda
- Per gli impianti per i quali si richiede il bonus per area di parcheggio: foto dimostranti che l'impianto è stato costruito su aree a livello del suolo adibite permanentemente al parcheggio, finora non coperte.

3.3. Domanda di RUE¹⁰

Per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio, per una RUE con una potenza inferiore a 150 kW si applica la stessa procedura di domanda prevista per RUP o RUG.

Se è stata concessa una remunerazione unica elevata per la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico o per l'ampliamento considerevole di un impianto, a partire da un anno dalla messa in esercizio di questo impianto o ampliamento è possibile mettere in esercizio un ulteriore impianto fotovoltaico senza consumo proprio o un ampliamento significativo di tale impianto sul medesimo fondo e chiederne una remunerazione unica elevata (art. 35 [OPEn](#)).

3.4. Offerte per RUE e PMF¹¹

Per gli impianti senza consumo proprio a partire da una potenza di 150 kW, l'importo della remunerazione unica è determinato mediante aste. Chi gestisce tali impianti può scegliere tra una RUE (vedi [Capitolo 10](#)) e un premio di mercato fluttuante ([Capitolo 11](#)). Presentando un'offerta per l'una o l'altra asta, si esercita automaticamente il diritto di scelta (art. 8 cpv. 1 lett. b [OPEn](#)).

¹⁰ RUE: impianti senza consumo proprio con una potenza inferiore a 150 kW

¹¹ PMF: impianti senza consumo proprio con una potenza di 150 kW o superiore

4. Consumo proprio

Coloro che producono energia elettrica hanno il diritto di utilizzare in loco l'elettricità da loro stessi prodotta, anche quelli che partecipano allo SRI o beneficiano di remunerazione unica¹². Questo non si applica agli impianti fotovoltaici per i quali viene richiesta una RUE o un PMF.

4.1. Impianto fotovoltaico con consumo proprio

L'energia prodotta da un impianto RUP o RUG può essere utilizzata per il consumo proprio. La remunerazione unica dipende esclusivamente dalla potenza complessiva installata e non viene influenzata da un eventuale consumo proprio.

4.2. Impianti fotovoltaici senza consumo proprio

Gli impianti incentivati attraverso una RUE o un PMF non devono avere un consumo proprio, poiché questi impianti possono beneficiare di un contributo d'incentivazione più elevato. Questi impianti sono obbligati all'immissione netta per i primi 20 anni di esercizio (cfr. art. 30a^{septies} cpv. 1 e art. 33 cpv. 3 OPEn). Se un impianto di questo tipo viene convertito al consumo proprio prima della fine dei primi 20 anni d'esercizio, la remunerazione ricevuta sarà recuperata pro rata in caso di incentivazione tramite RUE. Gli impianti che partecipano al sistema del premio di mercato fluttuante non hanno diritto al premio di mercato fluttuante (cfr. art. 30a^{ter} OPEn).

Il prerequisito fondamentale affinché un impianto possa essere incentivato con una RUE o con il premio di mercato fluttuante è che non vi sia alcun consumo proprio. I sistemi di accumulo a batteria possono essere utilizzati solo se si garantisce che non avvenga alcun consumo proprio e che tutta la corrente temporaneamente accumulata venga immessa nella rete.

Per la partecipazione di impianti fotovoltaici senza consumo proprio a una comunità locale di energia (CLE)¹³, si rimanda alla «Direttiva parte generale»¹⁴ e alla «Guida per la certificazione di impianti di produzione di energia e dei relativi dati di produzione»¹⁵.

4.3. Impianti SRI

Il consumo proprio con impianti SRI è possibile. Per l'elettricità a uso proprio non viene però corrisposta alcuna remunerazione per l'immissione di elettricità.

4.4. Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)

Informazioni sul RCP sono disponibili nella Direttiva «Parte generale» e nella guida per la certificazione.

12 [Direttiva sull'Ordinanza sulla promozione dell'energia \(OPEn\), parte generale, cap. 2.2](#)

13 [Factsheet CEL, RCP e RCPv](#)

14 [Direttiva sull'Ordinanza sulla promozione dell'energia \(OPEn\), parte generale, cap. 2.2](#)

15 [Guida per la certificazione di impianti di produzione di energia e dei relativi dati di produzione](#)

5. Dati certificati

Per i dati certificati si applicano i principi di cui nella guida per la certificazione e nella Direttiva «Parte generale». Se nel caso di un impianto FV vengono sostituiti i convertitori, ciò può essere comunicato a Pronovo via e-mail o per posta. Se la potenza del convertitore è ora superiore a 30 kVA, l'impianto deve essere dotato di misurazione netta. Questo deve essere comunicato a Pronovo utilizzando il modulo «Certificazione della disposizione delle misure». Non è necessaria una nuova certificazione dell'intero impianto.

5.1. Allegare le fotografie per gli impianti integrati

Se viene presentata una certificazione per un impianto della categoria «integrato», alla domanda è necessario allegare anche delle fotografie che soddisfino i seguenti criteri¹⁶:

- le fotografie devono essere a colori e ad alta risoluzione;
- le finiture laterali devono essere visibili;
- devono essere ripresi i generatori solari durante la costruzione e dopo il completamento. Le fotografie possono anche essere fatte successivamente. In questo caso sarà necessario togliere uno o più moduli in modo tale che la sottostruttura sia ben visibile;
- importanti parti dell'impianto non devono essere nascoste da neve, alberi ecc;
- Le immagini devono documentare l'impianto e mostrare i moduli da una distanza adeguata;
- a seconda del caso, Pronovo può definire ulteriori requisiti.

5.2. Allegare le fotografie degli impianti per i quali si richiede il bonus per area di parcheggio

Se si richiede un bonus per area di parcheggio per un impianto, la domanda deve essere accompagnata da foto che soddisfino i seguenti criteri:

- devono essere allegate fotografie che dimostrino che l'impianto è stato costruito su aree adibite permanentemente al parcheggio a livello del suolo, finora non coperte.
- a seconda del caso, Pronovo può definire ulteriori requisiti.

¹⁶ Guida per la certificazione di impianti di produzione di energia e dei relativi dati di produzione

6. Categorie di impianti

Gli impianti FV, a seconda del tipo di costruzione dell'installazione, vengono suddivisi nelle categorie degli impianti integrati e degli impianti annessi o isolati¹⁷. Questa classificazione può influenzare la remunerazione relativa agli impianti FV.

6.1. Impianti annessi e isolati

Un impianto FV è considerato annesso se non è un componente strutturale di un edificio, cioè se non svolge una funzione tipica di un edificio¹⁸. Gli impianti isolati, invece, non utilizzano strutture edilizie per la loro costruzione.

6.2. Impianti integrati

Per essere considerato un impianto integrato, un impianto FV deve essere integrato in un edificio e deve inoltre avere una doppia funzione, ovvero oltre alla produzione di energia deve assolvere anche alla protezione contro le intemperie, la protezione termica o la protezione anticaduta¹⁹.

6.2.1. Criterio relativo all'integrazione nell'edificio

Innanzitutto, Pronovo verifica se l'impianto è integrato nell'edificio. È così in particolare se la copertura originaria del tetto è stata rimossa (ad es. tegole, eternit o lamiera). Se l'impianto viene allestito sopra a un tetto esistente, l'impianto non può essere considerato integrato nell'edificio. Lo stesso vale nel caso in cui la copertura del tetto venga rimossa ma immediatamente sostituita con una nuova copertura. Lo spessore del tetto sottostante non ha alcuna rilevanza.

Un impianto non è considerato integrato anche nel caso in cui si spostino lateralmente coperture in ghiaia e successivamente si collochino le strutture modulari senza un collegamento fisso con l'edificio.

Le costruzioni che sembrano solo integrate (ad es. ampie cornici in lamiera o grandi finiture laterali) non sono considerate integrate. L'utilizzo di un determinato prodotto idoneo per gli impianti FV integrati non è decisivo per poter classificare un impianto come integrato.

Parcheggi e altri ripari costruiti con materiali edili (calcestruzzo, muratura, legno massiccio) valgono come edifici. Le costruzioni realizzate come strutture scheletriche (alluminio, acciaio, pali in legno), aperte per il 50 % o più, non rientrano nel novero di edifici.

6.2.2. Criterio della doppia funzione

La doppia funzione è data se la struttura non soddisfa più la funzione originaria e quindi è assolutamente necessaria una struttura sostitutiva per poter smontare il modulo.

¹⁷ Art. 6 OPEn

¹⁸ Cfr. SN EN 50583-1 «Fotovoltaico negli edifici»

¹⁹ Art. 6 cpv. 2 OPEn

Il rispetto dei requisiti costruttivi validi per l'involucro più esterno dell'edificio, ad es. la resistenza alla grandine o il rispetto delle norme antincendio, non sono a questo proposito da considerare come doppia funzione.


Le seguenti soluzioni in linea di principio possono essere considerate sistemi integrati:

- **Protezione contro le intemperie per il tetto:** sistemi con tegole FV; sistemi sopra-luce semitrasparenti con funzione FV; membrane solari e speciali pavimentazioni FV per i tetti piatti. Esistono anche sistemi per l'integrazione di comuni moduli FV.
- **Protezione contro le intemperie per la facciata:** facciata ventilata; sistemi di finestre semitrasparenti con funzione FV; integrazione nella facciata per l'oscuramento.
- **Protezione termica:** elementi FV combinati coibentati.
- **Protezioni anticaduta:** parapetti di moduli FV.

6.2.2.1. Protezione contro le intemperie per il tetto

La protezione contro le intemperie rappresenta un requisito necessario che deve generalmente essere soddisfatto dall'involucro dell'edificio, ad es. grazie alla predisposizione di un componente tecnologico adeguato per tutta la sua durata di vita ai sensi degli standard costruttivi in vigore. Uno dei requisiti principali riguarda l'impermeabilità. Lo strato impermeabile all'acqua deve garantire che l'acqua non penetri nell'involucro dell'edificio. Quindi il requisito dell'impermeabilità all'acqua viene considerato soddisfatto in particolare se i moduli sono congiunti a tenuta e quindi impermeabili all'acqua.

Nel caso di un impianto FV **integrato** in un tetto inclinato, similmente a una superficie con tegole, l'impermeabilità all'acqua in linea di principio deve essere garantita dal modulo FV. I sistemi per l'integrazione del FV nei tetti, nei quali l'impermeabilità all'acqua non è prevista al di sopra della superficie dei moduli ma al di sotto (tramite pezzi integranti, ad es. strati, membrane ecc. che vengono distribuiti sul tetto prima del montaggio dei moduli), **non sono accettati come sistemi integrati**. Nel caso dei sistemi di fissaggio costituiti da un telaio di montaggio, una piccola parte dell'acqua può essere condotta anche tra i moduli FV tramite il sistema di montaggio, nella misura in cui senza i moduli FV la protezione contro le intemperie non sia garantita. In questi casi i moduli vanno considerati acquiferi a grande superficie anche se l'acqua in piccola parte fluisce tra i moduli attraverso il telaio di montaggio.



Lo stesso criterio della protezione dalle intemperie viene posto anche per gli impianti FV integrati su tetti piatti. BiPV²⁰-Soluzioni (come ad es. membrana solare o pavimentazione solare) vengono quindi accettate come integrate solo se rappresentano lo strato costruttivo primario del tetto piatto che soddisfa il criterio dell'impermeabilità all'acqua. Se i moduli FV vengono tolti, il tetto piatto non dovrà più essere impermeabile all'acqua.


Le soluzioni che vogliono risolvere solo gli aspetti estetici inserendo grondaie o decorazioni in metallo (ad es. agli angoli del tetto) (per trasmettere l'impressione ottica di un sistema completamente integrato nel tetto) non sono considerati impianti integrati.

Gli impianti che sono costruiti su tetti esistenti non sono impianti integrati (v. anche il [Capitolo 6.2.](#)).

6.2.2.2. Protezione contro le intemperie per la facciata

Nei sistemi di facciata, i moduli FV sostituiscono lo strato protettivo esterno. Devono essere parte integrante del sistema e non rimovibili senza compromettere la funzione primaria dell'involucro. Di conseguenza, i moduli semplicemente applicati su una facciata già completa e funzionante non sono da considerarsi integrati, poiché l'impianto FV non svolge una doppia funzione.

I sistemi di facciata devono garantire la protezione contro le intemperie, analogamente ai sistemi di copertura. In casi specifici può essere necessaria una distanza di pochi millimetri tra i moduli: data la posa verticale, l'eventuale infiltrazione d'acqua negli interstizi risulta minima e la doppia funzione (produzione energetica + protezione) è comunque assicurata.



6.2.2.3. Protezione termica

La protezione termica viene definita come la capacità di un impianto FV integrato in un edificio, o nella facciata o nel tetto, di dare un contributo determinante all'isolamento dell'edificio. Nella notifica della messa in esercizio va indicato come è strutturata la protezione termica. La produzione di calore (ad es. per l'essiccazione del fieno o altri scopi) non è considerata protezione termica.

6.2.2.4. Protezione anticaduta

Si considerano parti con funzione di protezione anticaduta gli elementi di un edificio che garantiscono la sicurezza delle persone dell'edificio. I moduli FV devono sostituire completamente altri componenti tradizionali (come ad es. un parapetto) e non devono essere stati montati a posteriori su strutture già esistenti. Il criterio della doppia funzione è soddisfatto solo se rimuovendo i moduli FV non è più garantita la sicurezza fisica delle persone.

7. Calcolo del tasso di remunerazione SRI

7.1. Impianto di base

La potenza dell'impianto al momento della messa in esercizio è determinante per il calcolo del tasso di remunerazione. Se la potenza dell'impianto successivamente viene incrementata, tale variazione è considerata un ampliamento. Se la potenza installata dei moduli viene modificata da una sostituzione, un ampliamento o una riduzione, ciò va notificato a Pronovo e l'impianto deve essere nuovamente certificato (vedi [Capitolo 5](#)).

Per la determinazione del tasso di remunerazione si applica sempre il diritto in vigore al momento del collaudo, il tasso di remunerazione si calcola sempre come indicato nell'allegato 1.2 della [OPEN](#)²¹.

La remunerazione di base viene calcolata pro rata in base alle classi di potenza.

Esempio di calcolo per il tasso di remunerazione (messa in esercizio il 10 agosto 2015, inserimento nel SRI 1° luglio 2019) di un impianto con una potenza di 312 kW:

$$\begin{array}{rcl}
 100 \text{ kW} \times 16,0 \text{ ct./kWh} & = & 1'600,0 \text{ ct./kWh} \\
 + 212 \text{ kW} \times 15,0 \text{ ct./kWh} & = & \underline{3'180,0 \text{ ct./kWh}} \\
 & = & 4'780,0 \text{ ct./kWh} \\
 \div 312 \text{ kW} & = & \underline{\underline{15,3 \text{ ct./kWh}}}
 \end{array}$$

7.2. Ampliamenti

Se un impianto [SRI](#) viene ampliato, per l'ampliamento viene calcolato un tasso di remunerazione in base al diritto in vigore al momento dell'ampliamento. Sulla base di questo tasso di remunerazione e di quello dell'impianto di base viene poi calcolato un tasso di remunerazione misto. Questo vale per tutti gli ampliamenti:

$$T_{Misto} = \frac{\sum_{i=1}^n T_i \times P_i}{\sum_{i=1}^n P_i} = \frac{T_1 \times P_1 + T_2 \times P_2 + \dots + T_n \times P_n}{P_{tot}}$$

T_{Misch} : Tasso di remunerazione misto

T_i : Tasso di remunerazione di una parte i dell'impianto i

P_i : Potenza di una parte i dell'impianto i

²¹ Allegato [Art. 1.2 OPEN](#)

7.2.1. Ampliamenti successivi

In caso di ampliamento di un impianto che già partecipa allo SRI, il tasso di remunerazione viene ricalcolato come tasso misto. Dal 1° gennaio 2018 il tasso di remunerazione per l'ampliamento o il rinnovo ammonta a 0 ct./kWh. Se quindi l'impianto di cui al [Capitolo 7.1.](#) il 5 agosto 2019 è stato ampliato di 150 kW, il relativo tasso di remunerazione cambia come segue:

$$\begin{aligned}
 & 312 \text{ kW} \times 15,3 \text{ Rp./kWh} = 4'773,6 \text{ Rp./kWh} \\
 + & 150 \text{ kW} \times 0,0 \text{ Rp./kWh} = \underline{0,0 \text{ Rp./kWh}} \\
 & = 4'773,6 \text{ Rp./kWh} \\
 \div & 462 \text{ kW} = \underline{\underline{10,3 \text{ Rp./kWh}}}
 \end{aligned}$$

7.2.2. Ampliamenti non successivi

Gli ampliamenti di impianti SRI che erano già in funzione prima che l'impianto di base fosse incluso nello SRI non sono ampliamenti successivi ai sensi dell'art. 28 [OPEN](#).

Per impianti registrati nel SRI dopo il 31 dicembre 2017, vale quanto segue: Se l'ampliamento è stato messo in servizio prima del 1° gennaio 2013, si applicano i tassi di remunerazione ai sensi dell'Ordinanza sull'energia (vOEn) del 7 dicembre 1998, nella versione in vigore il 1° gennaio 2017²².



Se l'ampliamento è stato messo in esercizio a partire dal 1° gennaio 2013, per i tassi di remunerazione valgono le disposizioni ai sensi della [OPEN](#) al momento della registrazione nel [SRI](#).

Se un ampliamento viene messo in esercizio già prima dell'inserimento dell'impianto nel [SRI](#)²³, per il seguente esempio ne derivano i seguenti tassi di remunerazione:

Impianto di base	Messa in esercizio 16.12.2015	Potenza 52 kW → 14,8 ct./kWh
Ampliamento	Messa in esercizio 22.08.2018	Potenza 76 kW → 11,0 ct./kWh

Ne deriva il seguente tasso di remunerazione misto:

$$\begin{aligned}
 & 52 \text{ kW} \times 14,8 \text{ ct./kWh} = 796,6 \text{ ct./kWh} \\
 + & 76 \text{ kW} \times 11,0 \text{ ct./kWh} = \underline{836,0 \text{ ct./kWh}} \\
 & = 4'773,6 \text{ ct./kWh} \\
 \div & 462 \text{ kW} = \underline{\underline{10,3 \text{ ct./kWh}}}
 \end{aligned}$$

²² Cifra 5.1 Allegato 1.2 OPEN

²³ Momento della decisione definitiva o della disposizione definitiva

8. Calcolo della RU

L'entità della remunerazione unica dipende in particolare dalla data della messa in esercizio, dalla categoria dell'impianto e dalla potenza dell'impianto. La tariffa può essere calcolata in modo non vincolante sul sito web di Pronovo²⁴.

La remunerazione unica è composta da un contributo di base e da un apporto di potenza per kW della potenza installata. Dove il contributo di base è pari a CHF 0 dal 1° aprile 2024. La quota di potenza viene a sua volta calcolata pro rata in base alle classi di potenza (v. esempio seguente).

La domanda di RUP può essere presentata per impianti con una potenza inferiore a 100 kW. A seconda della categoria (annesso, isolato o integrato), per la determinazione della remunerazione unica è prevista un'aliquota differente.

Per gli impianti con una potenza ≥ 100 kW con data della messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 è possibile presentare una domanda di RUG. Gli impianti integrati che sono entrati in servizio dal 1° gennaio 2013 e prima del 1° aprile 2025, ricevono solo il tasso di remunerazione per gli impianti annessi (senza distinzione tra annessi e integrati) per l'intera potenza dell'impianto. Per gli impianti RUG entrati in funzione a partire dal 1° aprile 2025, è previsto un approccio diverso a seconda della categoria (annesso o integrato).

Gli impianti fotovoltaici in servizio dal 1° gennaio 2023 e che vengono gestiti senza consumo proprio, ovvero che immettono l'intera produzione netta nella rete pubblica, possono essere incentivati con una RUE (vedi [Capitolo 3.3](#)).

8.1. Rinuncia del contributo per la potenza per impianti RUG

Anche gli impianti con una potenza da 100 kW possono presentare una domanda di RUP se si rinuncia al contributo legato alla potenza eccedente i 100 kW.

8.2. Ampliamenti in misura considerevole

Si ritiene che esista un ampliamento significativo di un impianto RU se l'aumento della potenza è di almeno 2 kW e l'ampliamento non è misurato separatamente. Per gli ampliamenti significativi, viene concesso un contributo legato alla potenza in misura pari all'aumento della stessa, ma non viene versato un contributo di base. Il calcolo della remunerazione avviene separatamente dal calcolo della remunerazione dell'impianto di base, inizia quindi nuovamente nella prima classe di potenza con una potenza di 0 kW. Gli ampliamenti significativi degli impianti RU non ricevono una propria designazione del punto di misurazione nel portale clienti.

Gli ampliamenti RU utilizzano le designazioni dei punti di misurazione dell'impianto di base. Ciò significa che la registrazione dei dati energetici e l'emissione delle GO sono assegnate al numero di progetto dell'impianto di base.

24 [Calcolatore del tasso](#)

Esempio: Ampliamento di un impianto annesso da 60 kW, messo in esercizio il 6 febbraio 2014, attraverso un impianto integrato da 10 kW, messo in esercizio il 27 settembre 2019.

Impianto di base

	=	CHF 1'400.00
+ 29,99 kW × CHF 850	=	CHF 25'499.15
+ 30,00 kW × CHF 650	=	<u>CHF 19'500.65</u>

Ampliamento

+ 10,00 kW × CHF 380	=	CHF 3'800.00
Totale (Σ)	=	<u>CHF 50'199.80</u>

Se un impianto viene messo in esercizio in modo scaglionato su un breve periodo di tempo, deve essere dimostrato (ad es. tramite conteggio dei lavori) che si tratta delle diverse tappe di singoli ampliamenti che quindi sono state pianificate ed eseguite separatamente.

9. Bonus

9.1. Bonus per l'angolo di inclinazione

Un bonus per l'angolo di inclinazione è concesso per gli impianti integrati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2022 e che hanno un angolo di inclinazione di almeno 75° (cfr. art. 38 cpv. 1^{bis} in combinato disposto con art. 30c cpv. 2 lett. a in combinato disposto con Allegato 2.1 cifra 2.7.1 OPEn).

Dal 1° gennaio 2023 viene concesso un bonus per l'angolo di inclinazione anche per impianti della categoria annessi e isolati (cfr. art. 38 cpv. 1^{bis} in combinato disposto con art. 30c cpv. 2 lett. b in combinato disposto con Allegato 2.1 cifra 2.7.2 OPEn).

9.2. Bonus per l'altitudine

Per gli impianti con data di messa in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, una potenza di almeno 150 kW e un'ubicazione a un'altitudine di almeno 1500 m s.l.m., il contributo legato alla potenza viene aumentato di un bonus per l'altitudine (cfr. art. 38 cpv. 1^{bis} in combinato disposto con art. 30c cpv. 2 lett. c OPEn). Altri requisiti per aver diritto a questo bonus prevedono che gli impianti siano ubicati al di fuori della zona edificabile e non siano integrati in un edificio o annessi a un edificio. La prova del fatto che l'impianto non è annesso a un edificio o integrato in un edificio dev'essere fornita tramite foto.

A partire dal 1° gennaio 2026, il bonus di altitudine è stato sostituito dal bonus per la produzione elettrica invernale. Se a un impianto era stato garantito un bonus per l'altitudine prima del 1° gennaio 2026, in linea di principio il contributo legato alla potenza continuerà a essere aumentato di tale bonus²⁵. È tuttavia possibile rinunciare al bonus per l'altitudine assegnato e richiedere invece il bonus per la produzione elettrica invernale se:

²⁵ cfr. art. 108c cpv. 1 OPEn

- l'impianto soddisfa i requisiti di ammissibilità per il bonus per la produzione elettrica invernale, e
- l'impianto non è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2026²⁶.

La rinuncia deve essere comunicata a Pronovo dopo il terzo semestre invernale completo, entro la fine di settembre. Il bonus per l'altitudine concesso fino a quel momento sarà compensato dal bonus per la produzione elettrica invernale²⁷.

9.3. Bonus per area di parcheggio

Un bonus per area di parcheggio può essere concesso per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni (≥ 100 kW) installati su aree adibite permanentemente a parcheggio, a livello del suolo, precedentemente non coperte (cfr. art. 38 cpv. 1^{bis} in combinato disposto con l'art. 30c cpv. 2 lett. d e Allegato 2.1 cifra 2.7.3 OPEn). Il termine «area adibita al parcheggio» indica che l'area è fondamentalmente destinata al parcheggio di veicoli (non su rotaia) e si trova a livello del suolo.

Un bonus per area di parcheggio può essere richiesto anche per moduli installati in verticale. È possibile il cumulo con un bonus per l'angolo di inclinazione o con un bonus per la produzione elettrica invernale.

Nel caso di impianti costruiti in parte sopra un parcheggio e in parte no, solo la parte che si trova sopra il parcheggio può beneficiare di un bonus. Poiché il bonus viene concesso solo per impianti di grandi dimensioni, la parte situata sopra il parcheggio deve avere una potenza di almeno 100 kW.

La domanda o l'offerta per l'incentivazione di impianti per i quali si richiede il bonus per area di parcheggio deve essere accompagnata da foto che dimostrino che l'impianto verrà realizzato sopra un'area adibita permanentemente al parcheggio a livello del suolo, finora non coperta.

9.4. Bonus per produzione elettrica invernale

Per grandi impianti fotovoltaici con una resa elettrica invernale specifica superiore a 500 kWh per kW di potenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo (semestre invernale) e che sono stati messi in funzione a partire dal 1° gennaio 2026, l'importo indicato nell'offerta sarà aumentato, dietro richiesta, di un bonus per produzione elettrica invernale. La resa elettrica invernale specifica è la resa elettrica che un impianto produce per kW di potenza nel semestre invernale (cfr. art. 30c cpv. 2 e cpv. 2^{bis} OPEn).

Il bonus per la produzione elettrica invernale viene concesso solo per l'elettricità immessa in rete durante i mesi invernali da ottobre a marzo, a condizione che i requisiti di ammissibilità siano soddisfatti per tre semestri invernali completi (cfr. art. 30c cpv. 2 OPEn). Il bonus per la produzione elettrica invernale può essere richiesto solo per gli impianti nuovi.

Per ricevere il bonus per la produzione elettrica invernale è necessario presentare, insieme all'offerta o alla domanda, una simulazione della produzione di energia elettrica prevista per l'impianto. Dalla simulazione deve emergere che è probabile che le condizioni per

²⁶ cfr. art. 108c cpv. 2 OPEn

²⁷ cfr. art. 108c cpv. 3 OPEn

la concessione del bonus per la produzione elettrica invernale siano soddisfatte. La simulazione deve essere effettuata in conformità alla direttiva per il calcolo del rendimento energetico dei grandi impianti fotovoltaici²⁸.

Chi riceve il bonus per la produzione elettrica invernale non ha diritto al bonus per l'angolo d'inclinazione. Se l'impianto non soddisfa i criteri di ammissibilità dopo i primi tre semestri invernali completi o se si rinuncia al bonus invernale per la produzione elettrica, la richiesta di bonus per l'angolo di inclinazione può essere presentata retroattivamente. La rinuncia deve essere notificata all'organo d'esecuzione entro un mese dalla comunicazione che i criteri di ammissibilità sono soddisfatti.

10. Aste per la remunerazione unica degli impianti fotovoltaici senza consumo proprio

Alle aste fotovoltaiche per l'incentivazione attraverso remunerazione unica possono partecipare i nuovi impianti FV senza consumo proprio con una potenza dell'impianto pari o superiore a 150 kW. In alternativa, questi impianti hanno la possibilità di partecipare alle aste per un premio di mercato fluttuante. Per ogni tornata d'asta l'Ufficio federale dell'energia (UFE) stabilisce il volume dell'asta e il valore massimo dell'offerta. Pronovo pubblica le condizioni d'asta corrispondenti (cfr. art. 46a in combinato disposto con art. 30c^{bis} e art. 30c^{ter} OPEn).

Le offerte possono essere presentate durante i 14 giorni di calendario prima della scadenza per la presentazione dell'offerta. Prima di questa «finestra temporale per l'offerta», nel portale clienti possono essere già preinserite le offerte comprensive degli eventuali moduli necessari («Modulo di procura», «Consenso del proprietario del fondo» e dichiarazione di cessione).

10.1. Condizioni di partecipazione

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- L'impianto deve avere una potenza minima di 150 kW.
- L'impianto deve esistere almeno 20 anni senza alcun consumo proprio. L'elettricità prodotta deve essere immessa nella rete integralmente.
- Deve trattarsi di un impianto nuovo, ovvero misurato separatamente (non un ampliamento).
- La costruzione dell'impianto fotovoltaico può essere avviata solo dopo l'aggiudicazione. Tuttavia, il progetto deve essere pronto per la costruzione al momento dell'aggiudicazione, poiché il periodo di realizzazione è di 24 mesi dal rilascio dell'aggiudicazione. Ciò significa che le licenze di costruzione giuridicamente vincolanti, se necessarie, dovrebbero essere già disponibili al momento della presentazione dell'offerta. Allo stesso modo dovrebbero essere stati chiariti altri requisiti per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, compresi i requisiti tecnici e i tempi di consegna (ad esempio il trasformatore). Una domanda di proroga del termine di messa in esercizio basata esclusivamente su ritardi nella procedura relativa alle licenze di costruzione o all'installazione del trasformatore sarà respinta.

28 [Rimunerazione unica per i grandi impianti fotovoltaici](#) (tedesco)

- Per ciascun fondo e per ogni tornata d'asta è possibile presentare una sola offerta.
- Le offerte possono essere presentate solo per una variante d'asta (rimunerazione unica o premio di mercato fluttuante) per ogni fondo.
- Prima di presentare un'offerta è necessario versare una quota di partecipazione di 300 franchi. Inoltre, non è consentito partecipare alle aste se in una tornata d'asta precedente è stata rilasciata un'aggiudicazione per un impianto fotovoltaico non ancora messo in esercizio situato sul medesimo fondo.

10.2. Procedura d'asta

Pronovo annuncerà le condizioni d'asta, comprese le informazioni e i documenti da presentare con l'offerta, nel bando di gara. I requisiti per un'offerta completa dovrebbero corrispondere ai requisiti per una domanda RUG completa (Capitolo 3.2.). Inoltre, deve essere specificato il prezzo offerto in franchi svizzeri per kW di potenza.

Al termine del periodo d'asta, Pronovo verifica le offerte ricevute per accertarsi che siano complete e corrette. Non saranno accettate offerte incomplete o con errori formali (ad es. mancanza di firme sulle procure ecc.), né offerte per le quali non sia stata versata la tassa di partecipazione. Queste offerte possono essere ripresentate non prima della tornata d'asta successiva, previo nuovo pagamento della tassa di partecipazione di 300 franchi.

Se la potenza totale delle offerte che soddisfano le condizioni di partecipazione è inferiore al volume d'asta stabilito dal bando, tale volume originario viene automaticamente ridotto a posteriori al 90% di tale potenza offerta.

10.3. Partecipazione all'asta, aggiudicazione e realizzazione a partire dal 2025

Chiunque presenti un'offerta in una tornata d'asta, deve pagare una tassa di partecipazione di CHF 300 entro il termine di offerta. Questa tassa non sarà rimborsata in alcun caso.

Le offerte più vantaggiose si aggiudicano un supplemento fino al raggiungimento del volume d'asta pubblicato. Dopo il passaggio in giudicato dell'aggiudicazione, inizia il termine per la realizzazione di 24 mesi (cfr. art. 46d cpv. 1 OPEn). La messa in esercizio deve essere notificata a Pronovo non oltre tre mesi dalla messa in esercizio stessa.

Se un impianto non entra in servizio dopo l'aggiudicazione, la partecipazione alle aste per la remunerazione unica o per il premio di mercato fluttuante per impianti fotovoltaici sullo stesso fondo è esclusa per cinque anni successivi al passaggio in giudicato dell'aggiudicazione.

La remunerazione unica corrisponde al massimo alla potenza dell'impianto indicata in kW moltiplicata per l'offerta in franchi per kW. Viene versata entro tre mesi dalla ricezione della notifica della messa in esercizio.

Se la potenza dell'impianto è superiore a quanto indicato nell'offerta, l'incentivo è versato solamente per la potenza indicata nell'offerta. Se la potenza dell'impianto è inferiore a quanto indicato nell'offerta, la remunerazione unica è versata solamente per la potenza effettivamente installata (art. 46e cpv. 2 e 3 OPEn).

Se gli impianti soddisfano i requisiti di idoneità per i bonus (bonus per area di parcheggio, bonus per l'angolo di inclinazione, bonus per l'altitudine), questi vengono remunerati in aggiunta all'importo offerto. I pagamenti dei bonus non fanno parte delle offerte d'asta.

10.4. Deposito cauzionale e realizzazione di impianti per i quali è stata disposta l'aggiudicazione entro il 31 dicembre 2024

Alle tornate d'asta che si terranno fino alla fine del 2024 si applicherà la legge applicabile fino a quel momento. Ai partecipanti con le offerte più vantaggiose all'interno del volume d'asta pubblicato è stato chiesto di versare un deposito cauzionale. Il deposito cauzionale ammontava al 10% dell'importo della remunerazione unica per il totale della potenza offerta. Se il deposito cauzionale è stato versato puntualmente entro 21 giorni di calendario dalla richiesta di pagamento, l'offerta è stata accettata.

Dopo il passaggio in giudicato dell'aggiudicazione, inizia il termine per la realizzazione di 24 mesi (cfr. art. 46d capoverso 1 [OPEN](#)).

La cauzione depositata sarà rimborsata insieme alla remunerazione unica, a meno che non venga trattenuta in tutto o in parte sulla base dell'art. 46e o 46f della versione dell'[OPEN](#) in vigore alla fine del 2024 (art. 46g cpv. 2 [aOPEN](#)).

Ai sensi dell'art. 46f cpv. 3 [aOPEN](#), a titolo di sanzione Pronovo può trattenere, interamente o parzialmente, la cauzione depositata, a beneficio del Fondo per il supplemento rete, se entro tre mesi della messa in esercizio non è trasmessa la notifica di messa in servizio.

Secondo la relazione esplicativa sulla revisione dell'Ordinanza sulla promozione dell'energia (novembre 2022), per quanto riguarda l'art. 46f cpv. 3 dell'[OPEN](#) si precisa che questa possibilità di trattenere il deposito cauzionale in toto o in parte a partire dal quarto mese dopo la messa in esercizio dell'impianto «ha lo scopo di far capire quanto sia importante il rispetto del termine di notifica della messa in esercizio» (pagina 14 del rapporto esplicativo).

Se la notifica di messa in esercizio non viene presentata in tempo, Pronovo tratterà, a favore del Fondo per il supplemento rete, il 5% della cauzione depositata per ogni mese intero a partire dal quarto mese dopo la messa in esercizio fino alla notifica di messa in esercizio.

Esempio: chi gestisce un impianto annuncia un impianto avente una potenza di 350 kW e fa un'offerta di 400 CHF/kW. In questo caso la cauzione si calcola come segue:

a) Calcolo della remunerazione unica massima e della cauzione

L'importo da versare a titolo di remunerazione unica corrisponde al massimo alla potenza dell'impianto indicata in kW moltiplicata per l'offerta in CHF/kW. Il pagamento viene fatto dopo la notifica di messa in esercizio dell'impianto.

Rimunerazione unica massima:
 $350 \text{ kW} \times 400.- \text{ CHF/kW} = \text{CHF } 140'000$

Cauzione dovuta:
 $10\% \times 140'000 = \text{CHF } 14'000$

Se l'impianto realizzato ha la potenza offerta, a chi lo gestisce viene versata la remunerazione unica e in più gli viene rimborsata la cauzione depositata.

b) Realizzazione di un impianto con una potenza fino al 10% inferiore a quella indicata nell'offerta

Se dopo la messa in esercizio la potenza dell'impianto risulta essere fino al 10 % inferiore a quanto indicato nell'offerta, la remunerazione unica definitiva sarà ridotta di conseguenza.

Potenza dell'impianto indicata in offerta: 350 kW
Potenza dell'impianto realizzato: 320 kW

Rimunerazione unica definitiva:
 $320 \text{ kW} \times 400 \text{ CHF/kW} = \text{CHF } 128'000$

Inoltre viene interamente rimborsata la cauzione.

c) Realizzazione di un impianto con una potenza inferiore per più del 10% a quella indicata nell'offerta

Se tuttavia, dopo la messa in esercizio, la potenza dell'impianto risulta essere inferiore in misura di oltre il 10 % rispetto a quanto indicato nell'offerta, verrà trattenuta anche una quota proporzionale della cauzione depositata.

Potenza dell'impianto indicata in offerta: 350 kW
Potenza dell'impianto realizzato: 300 kW

Rimunerazione unica definitiva
 $320 \text{ kW} \times 400 \text{ CHF/kW} = \text{CHF } 128'000$

Della cauzione depositata (nel nostro esempio CHF 14'000) vengono restituiti solo CHF 12'000. La differenza, pari a CHF 2'000, viene trattenuta e destinata a favore del Fondo per il supplemento rete.

d) Realizzazione di un impianto con una potenza superiore a quella indicata nell'offerta

Se la potenza dell'impianto realizzato risulta essere superiore a quanto indicato nell'offerta, è comunque escluso qualsiasi aumento dell'importo d'incentivazione. Nell'esempio che precede la remunerazione unica definitiva resterebbe comunque di CHF 140'000 al massimo. In questo caso, tuttavia, la cauzione depositata verrebbe interamente rimborsata.

10.5. Pagamento di bonus

Oltre all'importo indicato nell'offerta, dopo la messa in esercizio vengono concessi (se sono soddisfatti i requisiti di cui all'art. 30c cpv. 2 OPEn) un bonus per l'angolo di inclinazione, un bonus per l'altitudine (per gli impianti con data di messa in esercizio tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025) e un bonus per area di parcheggio in CHF/kW (cfr. art. 38a cpv. 4 in combinato disposto con l'art. 30c cpv. 2 OPEn; art. 38a cpv. 5 in combinato disposto con l'Allegato 2.1 cifra 2.7 OPEn). Un eventuale bonus per la produzione elettrica invernale sarà concesso dopo i primi tre semestri invernali interi.

10.6. Restituzione in caso di smantellamento anticipato

Allo smantellamento di un impianto incentivato con una RUE prima della scadenza dell'obbligo di esercizio ventennale, si applicano le stesse norme previste per lo smantellamento di un impianto RU convenzionale (vedi Capitolo 12.2.1.).

11. Aste per il premio di mercato fluttuante per impianti FV senza consumo proprio

Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici o per l'ampliamento o il rinnovamento considerevole di impianti senza consumo proprio con una potenza pari o superiore a 150 kW, è possibile richiedere un premio di mercato fluttuante (art. 29a cpv. 1 lett. c LEne). Nel modello del premio di mercato fluttuante, l'incentivazione è determinata in base all'elettricità immessa in rete, che viene remunerata in centesimi per kWh per un periodo fisso di 20 anni. Il premio di mercato fluttuante viene determinato mediante aste.

Gli impianti entrati in servizio dopo il 1° gennaio 2025 sono considerati nuovi impianti (cfr. art. 29a cpv. 2 LEne). La costruzione dell'impianto non può iniziare prima dell'aggiudicazione.

I gestori/le gestrici di impianti che hanno diritto sia alla partecipazione al sistema del premio di mercato fluttuante che a una remunerazione unica possono scegliere quale diritto far valere (art. 29b cpv. 1 LEne). Questa opzione si esercita automaticamente al momento della presentazione dell'offerta per l'una o l'altra asta e si applica anche a ulteriori ristrutturazioni o ampliamenti considerevoli di questo impianto (art. 8 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OPEn).

11.1. Condizioni di partecipazione

Alle aste per il premio di mercato fluttuante si applicano gli stessi condizioni di partecipazione previsti per le aste per la remunerazione unica. Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- La potenza dell'impianto deve essere di almeno 150 kW.
- L'impianto deve funzionare per almeno 20 anni senza alcun consumo proprio. Tutta la corrente prodotta deve essere immessa nella rete.
- Deve trattarsi di un impianto nuovo, ovvero misurato separatamente (non un ampliamento).
- La costruzione dell'impianto fotovoltaico può essere avviata solo dopo l'aggiudicazione. Tuttavia, il progetto deve essere pronto per la costruzione al momento dell'aggiudicazione, poiché il periodo di realizzazione è di 24 mesi dal rilascio dell'aggiudicazione.

Ciò significa che le licenze di costruzione giuridicamente vincolanti, se necessarie, dovrebbero essere già disponibili al momento della presentazione dell'offerta. Allo stesso modo dovrebbero essere stati chiariti altri requisiti per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, compresi i requisiti tecnici e i tempi di consegna (ad esempio il trasformatore).

Una domanda di proroga del termine di messa in esercizio basata esclusivamente su ritardi nella procedura relativa alle licenze di costruzione o all'installazione del trasformatore sarà respinta.

- Per ciascun fondo e per ogni tornata d'asta è possibile presentare una sola offerta.
- Le offerte possono essere presentate solo per una variante d'asta (rimunerazione unica o premio di mercato fluttuante) per ogni fondo.
- Prima di presentare un'offerta è necessario versare una tassa di partecipazione di CHF 300.

Inoltre, non è consentito partecipare alle aste se in una tornata d'asta precedente è stata rilasciata un'aggiudicazione per un impianto fotovoltaico non ancora messo in esercizio situato sul medesimo fondo.

11.2. Procedura d'asta

Pronovo annuncerà le condizioni d'asta, comprese le informazioni e i documenti da presentare con l'offerta, nel bando di gara. I requisiti per un'offerta completa dovrebbero corrispondere ai requisiti per una domanda RUG completa (Capitolo 3.2.). Tuttavia, il prezzo offerto deve essere indicato anche in centesimi per kWh di potenza.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, Pronovo verificherà la completezza e la correttezza delle offerte ricevute. Non saranno accettate offerte incomplete o con errori formali (ad es. mancanza di firme sulle procure ecc.), né offerte per le quali non sia stata versata la tassa di partecipazione. Una nuova presentazione è possibile al più presto nella prossima tornata d'asta.

Se la potenza totale delle offerte che soddisfano le condizioni di partecipazione è inferiore al volume d'asta stabilito dal bando, tale volume originario viene automaticamente ridotto a posteriori al 90 % di tale potenza offerta.

11.3. Tassa di partecipazione e realizzazione dell'impianto

Chiunque presenti un'offerta in una tornata d'asta, deve pagare una tassa di partecipazione di CHF 300 entro il termine di offerta. Questa tassa non sarà rimborsata in alcun caso.

Le offerte più vantaggiose si aggiudicano un supplemento fino al raggiungimento del volume d'asta pubblicato. Dopo il passaggio in giudicato della disposizione di aggiudicazione, inizia il termine per la realizzazione di 24 mesi. La messa in esercizio deve essere comunicata a Pronovo entro e non oltre un mese dall'entrata in servizio (cfr. art. 30^{cinquies} cpv. 1 e 3 OPEn). Se un'offerta non entra in servizio dopo l'aggiudicazione, la partecipazione alle aste per la remunerazione unica o il premio di mercato fluttuante per gli impianti fotovoltaici sullo stesso fondo è esclusa per cinque anni dopo il passaggio in giudicato della disposizione di aggiudicazione.

Se l'impianto soddisfa i requisiti di idoneità dopo la messa in esercizio, Pronovo disporrà l'ingresso nel sistema del premio di mercato fluttuante. In caso contrario, Pronovo annullerà l'aggiudicazione. Lo stesso vale se la messa in esercizio non avviene entro i termini previsti o se l'ubicazione dell'impianto non corrisponde a quella indicata nell'offerta. Se l'impianto viene realizzato con una potenza superiore a quella specificata nell'offerta, viene versato un premio di mercato fluttuante solo per la quota di potenza corrispondente alla potenza specificata nell'offerta.

Se l'impianto soddisfa i requisiti di idoneità per i bonus (bonus per area di parcheggio, angolo di inclinazione, altitudine [per impianti con data di messa in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025]), questi saranno pagati in aggiunta alla tariffa offerta dopo la messa in esercizio. Un eventuale bonus per la produzione elettrica invernale sarà concesso dopo i primi tre semestri invernali interi. I pagamenti dei bonus non fanno parte delle offerte d'asta.

11.4. Rinnovi e ampliamenti successivi

Il gestore/la gestrice di un impianto che beneficia di un premio di mercato fluttuante deve comunicare a Pronovo eventuali rinnovi o ampliamenti almeno un mese prima della messa in esercizio.

Tali interventi non comportano una proroga del periodo di remunerazione. In seguito a un rinnovo o ampliamento, la quota di elettricità remunerata con il premio di mercato fluttuante viene riesaminata e adeguata alle nuove circostanze. Il premio di mercato fluttuante viene concesso solo per la quota di potenza installata per la quale è stata assegnata una remunerazione nell'asta.²⁹

In caso di mancata o tardiva notifica, il gestore/la gestrice è tenuto/a a restituire a Pronovo, senza interessi, la differenza tra la remunerazione percepita e quella spettante dopo l'adeguamento (art. 30a^{bis} OPEn).

11.5. Durata, esclusione e recesso dal sistema del premio di mercato fluttuante

Il premio di mercato fluttuante viene pagato per 20 anni – calcolati a partire dall'effettiva messa in esercizio dell'impianto, da un considerevole ampliamento o rinnovamento – e non può essere interrotto. Questo periodo decorre anche se il gestore/la gestrice non ha ancora ricevuto alcuna remunerazione (art. 30a^{septies} cpv. 1 e 2 OPEn), ad esempio perché non ha presentato in tempo la notifica della messa in esercizio.

Pronovo dispone l'esclusione di un gestore/una gestrice dal sistema del premio di mercato fluttuante se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi (art. 30a^{quater} OPEn):

- non sono stati ripetutamente rispettati, e pertanto non vi era alcun diritto al premio di mercato fluttuante, per tre anni civili consecutivi (cfr. art. 30a^{ter} cpv. 1 OPEn);
- non sono stati rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine per l'attuazione di misure volte a ripristinare la conformità ai requisiti per il diritto o i requisiti minimi (cfr. art. 30a^{ter} cpv. 3 OPEn).
- Non è ammessa l'uscita dal sistema del premio di mercato fluttuante (art. 30a^{quater} cpv. 2 OPEn).

²⁹ Si veda il Rapporto esplicativo del 15 aprile 2026, legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
[Modifica dell'Ordinanza sulla promozione dell'energia, pag. 5.](#)

12. Messa fuori esercizio e riattivazione

Le messe fuori esercizio e le riattivazioni valgono come modifiche all'impianto e pertanto devono essere notificate a Pronovo in ogni caso.

12.1. Impianti SRI

Se a causa di una ricostruzione cambia la categoria dell'impianto ai sensi del [Capitolo 6](#) l'impianto, dopo la presentazione dei nuovi dati certificati per la vecchia potenza, viene in linea di principio ancora remunerato con il tasso di remunerazione in essere.

A questo principio si applica la seguente eccezione: nella misura in cui l'impianto esistente era stato remunerato come impianto integrato e viene sostituito da un impianto annesso, il tasso di remunerazione viene adeguato in modo corrispondente. In tal caso, si prescinde dalla data di entrata in servizio dell'impianto originario; a partire dalla messa in esercizio dell'impianto annesso si applica il tasso previsto per gli impianti annessi.

Trova applicazione l'ordinanza in vigore al momento dell'inserimento dell'impianto nel SRI; per la determinazione del tasso resta tuttavia determinante il momento dell'entrata in servizio dell'impianto originario. La durata della remunerazione non si prolunga.

Se l'impianto apporta più potenza del vecchio impianto, la potenza eccedente si considera un ampliamento dell'impianto esistente.

12.2. Impianto RU

In caso di smantellamento di un impianto incentivato con una RU è necessario osservare quanto segue:

12.2.1. Smantellamento senza ricostruzione

Se non è prevista una successiva ricostruzione, la remunerazione unica viene revocata dalla data della messa fuori servizio. Pronovo richiede il rimborso pro rata della remunerazione pagata in eccesso.

Il rimborso si calcola in base al periodo in cui l'impianto è stato in funzione e alla durata di esercizio che si sarebbe dovuta raggiungere.

Ai sensi del diritto vigente, il gestore dell'impianto deve esercire l'impianto fotovoltaico per almeno 20 anni. Per gli impianti per i quali è stata disposta una remunerazione unica prima del 1° gennaio 2018, tale periodo ammonta a 10 anni; per quelli per cui la remunerazione unica è stata disposta tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2024, il periodo è di 15 anni.

Il rimborso viene richiesto alla persona avente diritto sull'impianto al momento in cui sorge il diritto di rimborso. Se l'impianto viene trasferito a una nuova persona e questa lo smantella, la richiesta è rivolta a quest'ultima.

12.2.2. Ricostruzione

Se è prevista una ricostruzione dell'impianto, al gestore dell'impianto viene concesso un termine di un anno per rimettere in servizio l'impianto. Se questi rimette in servizio l'impianto entro tale termine, il periodo minimo di esercizio non viene prolungato. Se la riattivazione dell'impianto non avviene entro questo termine di un anno, la remunerazione unica dovrà essere restituita pro rata e sarà possibile presentare una nuova domanda per l'impianto.

Se dei moduli o dei convertitori dell'impianto originario vengono smantellati, sostituiti o aggiunti, è necessario comunicarlo a Pronovo tramite certificazione dell'ampliamento. Il gestore dell'impianto è tenuto a rimettere in servizio come minimo la potenza e la categoria del precedente impianto.

Se con la ricostruzione si riduce la potenza rispetto all'impianto originario o nel caso di un impianto [RUP](#) si cambia la categoria da integrato ad annesso, Pronovo richiederà la restituzione pro rata della remunerazione pagata.

Se l'impianto apporta una potenza maggiore di più di 2 kW rispetto all'impianto originario, la potenza in eccesso è considerata un ampliamento dell'impianto originario. Di conseguenza per tale ampliamento è possibile richiedere il contributo per la potenza (vedi [Capitolo 8.2.](#)). In qualsiasi momento è possibile rimborsare la [RU](#) ricevuta per l'impianto originario e registrare ex novo il nuovo impianto costruito.

Dopo il rimborso della [RU](#) e la nuova registrazione, la domanda viene messa in lista d'attesa. Non appena sono disponibili i mezzi finanziari e la domanda è completa, Pronovo dispone una nuova [RU](#) con una nuova durata minima di esercizio. La pagina seguente sono riportati diversi esempi di casi per la ricostruzione di un impianto [RU](#).

Esempi per la ricostruzione di impianti RU

Prima della modifica		Dopo la modifica		Rimunerazione unica
Categoria vecchia	Potenza vecchia	Categoria nuova	Potenza nuova	
annesso	X	annesso	X	Nessuna modifica
annesso	X	integrato	X	Scelta: mantenere la RU ricevuta finora oppure rimborsare pro rata la RU già ricevuta e presentare una nuova domanda di RU per impianto integrato ¹
annesso	X	annesso	X-Y (<X)	Scelta: rimborsare pro rata la RU ricevuta finora in ragione della diminuzione di potenza o rimborsare pro rata temporis la RU già ricevuta e presentare una nuova domanda di RU ¹
integrato	X	annesso	X	Rimborso pro rata in ragione del cambio di categoria
integrato	X	annesso	X-Y (<X)	Rimborso pro rata in ragione del cambio di categoria e della diminuzione della potenza
annesso	X	annesso	X-Y (>X)	Contributo di potenza per l'ampliamento: categoria annesso, potenza Y ²
integrato	X	annesso	X-Y (>X)	<ul style="list-style-type: none"> Nuovo calcolo della RU (eventualmente rimborso pro rata) Contributo di base e contributo di potenza per l'impianto di base: categoria annesso, potenza X³ Contributo di potenza per l'ampliamento: categoria annesso, potenza Y²
annesso	X	integrato	X-Y (>X)	Scelta: contributo di potenza per l'ampliamento nella categoria integrato, potenza Y ² ; o rimborso pro rata della RU già ricevuta e presentazione di una nuova domanda di RU per impianto integrato ¹

Legenda

X indica la potenza prima della modifica

Y indica la variazione di potenza dopo la riattivazione dell'impianto

¹ In tal caso non è necessaria una nuova registrazione online, si può semplicemente notificare a Pronovo che si desidera una nuova registrazione del progetto.

² Per il calcolo del contributo di potenza per l'ampliamento si applica di volta in volta la versione della OPEn ovvero della vOEn applicabile al momento dell'ampliamento.

³ Per il calcolo del contributo di potenza per l'impianto di base si applica di volta in volta la versione della OPEn ovvero della vOEn applicabile al momento della determinazione della remunerazione unica.

Basi giuridiche

Leggi

CC	Codice civile svizzero	SR 210.0
LEne	Legge federale sull'energia	SR 730.0
LIVA	Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto	SR 641.20
LSu	Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità	SR 616.1
PA	Legge federale sulla procedura amministrativa	SR 172.021

Ordinanze

OPEn	Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili del 1 novembre 2017	SR 730.03
OEn	Ordinanza sull'energia del 1 novembre 2017	SR 730.01
OGOE	Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità del 1 novembre 2017	SR 730.010.1
NIV	Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione del 7 novembre 2001	SR 734.27
OAEI	Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico	SR 734.71

Altri

Spiegazioni su OPEn	Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn), RU 2017 7031	Download
---------------------	--	--------------------------

Abbreviazioni

BiPV	Fotovoltaico integrato nell'edificio (building integrated photovoltaic)
CPF	Consenso dei proprietari fondiari
FV	Fotovoltaico
GO	Garanzie di origine
UFE	Ufficio federale dell'energia
RU	Rimunerazione unica
SRI	Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità
PMF	Premio di mercato fluttuante
RUG	Rimunerazione unica per i grandi impianti fotovoltaici
RUE	Rimunerazione unica elevata
RUP	Rimunerazione unica per i piccoli impianti fotovoltaici
PA	Punto di allacciamento alla rete
PPP	Proprietà per piani
RCP	Raggruppamento ai fini del consumo proprio